



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Comune di Zafferana Etnea (CT)
Ufficio Comando



Via Montegrappa, 06 - 95019 Zafferana Etnea (CT) Tel./FAX 095.7082338 mail ufficiopm@comunezafferanaetnea.it

ORDINANZA N. 1344 DEL 06/09/2019

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Nuovo Codice della Strada)

IL COMANDANTE LA P. L.

Vista la richiesta della Ditta Acquedotti Pavone Prot n° 17707 del 05 Agosto 2019;

Vista l'autorizzazione dell' Ufficio Tecnico n° 20/2018;

Premesso che si rende necessario procedere ad istituire il divieto di transito veicolare in Via V. Brancati, nel tratto compreso tra Via degli Oleandri e Via delle Rose, ed il contestuale divieto di parcheggio e fermata, al fine di permettere alla Ditta Acquedotti Pavone di eseguire i lavori di posa tubazione acquedottistica in sicurezza;

Vista la L. 23/98 con la quale viene recepita in parte la Legge 127 del 15.05.97;

Vista la determina con la quale viene attribuita al funzione di Dirigente al Comandante la P. M. Comm. Capo Antonino Puglisi, competente in merito all' applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S.;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **Per quanto** di propria competenza tecnica e funzionale, di istituire dalle ore 08,00 del 09 Settembre 2019 alle ore 16,00 del 13 Settembre 2019 e comunque fino al termine dei lavori, il divieto di transito veicolare in questa Via V. Brancati, nel tratto compreso tra Via degli Oleandri e Via delle Rose, ed il contestuale divieto di parcheggio e fermata, garantendo in ogni momento il transito pedonale nonché l'accesso veicolare ai residenti;
2. **La apposizione della segnaletica stradale** a farne parte integrante e sostanziale. Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'apposizione dovrà essere effettuata a cura dell' Ufficio Tecnico;
3. **IL cantiere** temporaneo allestito di volta in volta dalla Ditta esecutrice deve essere chiaramente delimitato dalla segnaletica stradale tenuta in perfetta efficienza e visibilità. Inoltre nel tratto di strada interessata dall'autorizzazione sopra specificata la viabilità deve essere regolata da movieri e/o apparato semaforico;
4. **La revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale di Zafferana Etnea (CT);
- Stazione Carabinieri di Zafferana Etnea (CT);
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Zafferana Etnea;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.

1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione distaccata di Catania.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comm. Capo Antonino Puglisi.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 06/09/2019



Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
Isp. Capo Antonino Puglisi